

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 41

Trasmessa alla sezione Prov. Del C.R.C.

Il N. Prot. Invio CRC

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS.
19.08.2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 31/12/2023 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA
ALIENARE O VALORIZZARE

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **19.30** nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Capriano del Colle, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 12580 del 17.12.2024 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione ORDINARIA, sotto la presidenza del Sindaco. Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, DOTT.SSA FRANCESCA TRAVAGLINO, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

STEFANO SALA	SINDACO	Presente
BALLINI LAILA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
FERRETTI ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ZAMBELLI ALBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CARCHEDI EMANUELA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GARILLI NICOLA PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PASETTO FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ZANETTI LUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CARAFFINI MICHELA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
OLIVA SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ANZUINELLI PIERGIULIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
ARMANI GIORGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
BROGNOLI TOMMASO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente

Totale presenti 9 (nove)

Totale assenti 4 (quattro:Ballini-Anzuinelli-Armani-Brognoli)

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA FRANCESCA TRAVAGLINO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. STEFANO SALA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato al posto n° 9 dell'ordine del giorno.

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2023 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. e precisamente all'art. 4, comma 1 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 4 che stabilisce che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., annualmente, il Comune deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato; 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero

di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) presentano le caratteristiche previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P. alla competente sezione della Corte dei Conti;

VISTE le linee guida e gli schemi tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni condivise dalla Corte dei Conti e dal Dipartimento del Tesoro, pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal responsabile del servizio finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22/07/2022 che recita "ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN C.B.B.O. S.R.L. ED AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA MEDESIMA SOCIETA' PUBBLICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI" in cui il Comune di Capriano del Colle acquisisce la partecipazione dello 0.10% e che con deliberazione n. 10 del 21.03.2024 il Consiglio Comunale ha approvato l'incremento della quota di partecipazione fino alla quota dell'1% all'uno per cento del capitale sociale per un importo complessivo di euro 24.626,70 (euro 2,7363 per quota, di cui euro 1,00 valore nominale e euro 1,7363 sovrapprezzo);

TENUTO CONTO CHE la partecipata C.B.B.O. SRL è società statutariamente definita "in house providing" e ne possiede le peculiari caratteristiche e precisamente:

- a) Controllo analogo (in forma congiunta) da parte dei comuni soci;
- b) Totale partecipazione al capitale sociale da parte di enti pubblici;
- c) Operatività territoriale sostanzialmente delimitata al territorio dei comuni soci;

RILEVATO che a seguito della presente revisione annuale delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate;

CONSIDERATO che l'atto rientra nell'ambito delle competenze dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49 del T.U.E.L.18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Voti favorevoli n.9 (nove), astenuti nessuno, contrari nessuno su nove Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2023, accertandole come da tabella allegata al presente atto (Allegato A) , parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE il provvedimento di razionalizzazione delle partecipate al 31/12/2023 individuando la sola CBBO srl come unica società partecipata del Comune di Capriano del Colle con una partecipazione dello 1%;

DI PRENDERE ATTO che a seguito dalla presente ricognizione periodica delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni sopra illustrate;

DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Punto n. 9 all'o.d.g.: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2023 - individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare"

SALA – Sindaco

Revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i.. Ricognizione, partecipazioni possedute al 31/12/23.

Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.

Nulla come l'anno scorso. Non devo proprio dire niente in questo.

È una formalità. Una approvazione di formalità, ma non è cambiato nulla.

Se vuole intervenire. Diversamente passiamo al voto.

Favorevoli? 9.

Immediata eseguibilità? 9.

Letto, approvato e sottoscritto

Il presidente
STEFANO SALA

Il segretario comunale
DOTT.SSA FRANCESCA TRAVAGLINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 134 del D.L.vo 267 del 18.08.2000

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

❖ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'Art. 134 comma III del D.L.vo 18.08.2000 N. 267.

Capriano del Colle

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA TRAVAGLINO
